DIRETTIVA 2002/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

- Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (5) e, in alcuni casi, a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Tali comitati erano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
- La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). Le misure richieste per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8), accentra i compiti dei comitati

istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

- È quindi opportuno modificare le direttive del Consiglio 93[†]75|CEE, 94|57|CE (°), 95|21|CE (1°), 96|98|CE (¹1), 97|70|CE (¹2), 98|18|CE (¹3), 98|41|CE (¹4), 1999|35| CE (15), e le direttive 2000/59/CE (16), 2001/25/CE (17) e 2001/96/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
- È altresì opportuno che le direttive menzionate siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. 2099/2002 e le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima. protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al COSS;
- b) accelerando l'aggiornamento e agevolando la modifica di tale legislazione alla luce dell'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.

^(*) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 280.
(*) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 21.
(*) GU C 253 del 12.9.2001, pag. 1.
(*) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 44), posizione comune del Consiglio del 27 maggio 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 98) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata palla Correctora ifficiale) nella Gazzetta ufficiale).

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del

^{13.10.1998,} pag. 7). GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33. GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

^(°) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

⁽GU L 19 del 22.1.2002, pag. 9). GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU

L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

(11) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/75/CE della Commissione (GU L 254 del

^{23.9.2002,} pag. 1).

(12) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/35/CE della Commissione (GU L 112 del 27.4.2002,

⁽¹³⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/25/CE della Commissione (GU L 98 del 15.4.2002, pag. 1). GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

⁽¹⁸⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.